



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 27979/2010 R.G.C.

avente per oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.

promossa da:

FAYER LOREDANA MARIA, elettivamente domiciliata in Torino, corso Tassoni n. 16, presso lo studio dell'avv. Giovanni Spinelli che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;

Parte attrice

contro

COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in Torino, via Sant'Antonio da Padova n. 12, presso lo studio dell'avv. Carlo Facello che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

Parte convenuta

CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 9.7.2013

Per parte attrice:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
in via istruttoria ...omissis...

pagina 1 di 14



condannare il convenuto, ai sensi degli artt. 2051-2043 cc, al risarcimento dei danni tutti in favore della conchiudente, rimettendosi in punto 'quantum' alle conclusioni del ctu, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'illecito al pagamento

Per parte convenuta

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
in via istruttoria ...omissis...

nel merito

rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto ogni attorea domanda presentata nei confronti del Comune di Torino mandandone assolta la parte convenuta

Con il favore delle spese

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Loredana Maria Fayer evocava in giudizio il Comune di Torino esponendo che:

- . il 24.6.2008, alle ore 17.15 circa, mentre percorreva a piedi Piazza Solferino e precisamente mentre attraversava la struttura denominata 'Atrium' era caduta rovinosamente a terra in quanto la pavimentazione costituita da liste di legno aveva improvvisamente ceduto;
- . la situazione di pericolo non era in alcun modo segnalata né era stato vietato il transito nella zona;
- . la Polizia Municipale intervenuta aveva rilevato un *'generale disassamento delle assi, con notevole flessione delle stesse se vi si camminava sopra'* richiedendo l'intervento del tecnico comunale di turno;
- . quest'ultimo, nella persona del geom. Guido Guarini, aveva provveduto a mettere in sicurezza la zona;
- . l'attrice era stata trasportata al Pronto Soccorso ove le era stato diagnosticato un *'trauma contusivo nasale con FLC dopo caduta accidentale'*.

Alla stregua di tali premesse la parte instava per la condanna del convenuto, responsabile ex art. 2051 c.c. nella qualità di custode, al risarcimento del danno patrimoniale (a titolo di spese mediche) e non patrimoniale (con IP quantificata nella misura del 4%, oltre a 20 giorni di ITP max e 25 giorni



di ITP minima) per un totale di euro 7602,68 oltre rivalutazione e interessi, tenuto conto della maggiorazione per l'incidenza sulla quotidianità e la vita di relazione e per il pregiudizio morale.

Il Comune convenuto contestava l'applicabilità dell'art. 2051 cc e il fondamento probatorio della domanda e in ogni caso riteneva la caduta causalmente imputabile alla sola attrice che aveva percorso un'area interdetta alla circolazione pedonale tramite il posizionamento di transenne e segnali di divieto sin dal 3.6.2008; invocava l'esimente del caso fortuito con riferimento alla eventuale rimozione della segnaletica e delle transenne ad opera di ignoti; negava infine la risarcibilità del danno morale.

All'esito del deposito delle memorie autorizzate ex art. 183 VI comma c.p.c., il giudice, istruita la causa mediante le prove orali ammesse con l'ordinanza del 6.6.2011 e la ctu medico legale, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

* * *

L'attrice invoca la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione convenuta.

Come noto, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, la demanialità (o patrimonialità) del bene, la sua notevole estensione ed il suo uso generalizzato *"non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c."* (così, fra le altre, Cass. 1.10.2004 n. 19653); se, dunque, la natura demaniale della cosa in custodia non esclude a priori l'applicabilità della medesima normativa prevista per il privato (e dunque dell'art. 2051 c.c.), tuttavia, le caratteristiche del bene demaniale – cioè la sua estensione e la sua apertura all'uso di una generalità di utenti – non sono prive di rilevanza, ma possono assurgere a *"circostanze sintomatiche"* dell'impossibilità della custodia, *"la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità"* (di recente Cass. 22.4.2010 n. 9546 che richiama in senso conforme Cass. 26.9.2006, n. 20823).

Nel caso in esame si deve rilevare che risulta corretto l'inquadramento nell'ambito dell'art.2051 c.c. atteso che, come sopra chiarito, l'estensione della rete viaria non esclude di per sé sola il rapporto di custodia e nella specie, trattandosi della zona centrale di una piazza alberata nel pieno centro

cittadino, ad intenso traffico pedonale (quale situazione già definita in giurisprudenza *“sintomatica della possibilità” di un “effettivo controllo”*: così Cassazione civile, sez. III, 23/01/2009, n. 1691 che richiama quali precedenti Cass. n. 3651/2006; Cass. 7.4.2009, n. 8377, Cass. n. 15384/2006), non sono emersi elementi tali da rendere in concreto impossibile ravvisare quel rapporto di custodia che impone alla pubblica amministrazione di vigilare sull'integrità del bene custodito a tutela dell'incolumità degli utenti, dovendo dunque trovare applicazione la norma invocata.

Così inquadrata la fattispecie, la parte attrice che invoca l'art. 2051 c.c., è tenuta a provare il nesso causale: *“La norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”* (tra le più recenti, Cassazione civile, sez. VI, 11/03/2011, n. 5910); raggiunta la prova del nesso causale, *“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento”* (Cassazione civile, sez. III, 16/05/2011, n. 10720; analogamente, Cassazione civile, sez. III, 09/03/2010, n. 5658); ancora, *“La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”* (Cassazione civile, sez. III, 01/04/2010, n. 8005).



Quanto al caso fortuito, esso è stato ravvisato, nella giurisprudenza citata dalla stessa parte convenuta, nella *“repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”* (Cassazione civile, sez. III, 29/03/2007, n. 7763); o ancora, più di recente, *“in una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”* (Cassazione civile, sez. III, 14/02/2013, n. 3640, in riferimento ad una caduta causata da una macchia d'olio).

Con specifico riferimento al fatto del danneggiato, infine, si è affermato in giurisprudenza che *“La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione”* (Cassazione civile, sez. III, 24/02/2011, n. 4476).

3)

Esaminando dunque alla luce delle esposte premesse la fattispecie per cui è causa, occorre innanzitutto riportare la deposizione del teste Giuseppe Ferrasin che, nella qualità di passante estraneo che, casualmente presente, ha prestato soccorso alla Fayer, *‘non aveva alcun motivo per riferire circostanze non veritiere’* come riconosciuto dalla stessa parte convenuta nella memoria di replica (pag. 4).

Il Ferrasin ha dunque così riferito:

“Io ero alla fermata del pulmann in piazza Solferino (era o martedì o venerdì perché io faccio il volontario a Torino in quei due giorni). Non ricordo la data né l'anno. Io ero alla fermata girato verso la piazza e ho visto la donna cadere a terra. Io non ricordo nessuno con lei. Sono andato a tirarla su. Non ricordo se sanguinava, forse sì, ma non ricordo. Io ero alla fermata in direzione



verso Moncalieri-Nichelino, linea 14. Mi sembra che ci fosse un pavimento di legno a terra ma non sono certo; ricordo delle tavole non in piano. Non ricordo transenne o nastri isolanti o cartelli di divieto. Poi è arrivato il pulmann e sono partito. I vigili hanno preso nome e cognome e poi io sono andato via. Non ricordo altre persone. La signora era sola e per quello sono andato ad aiutarla. C'erano persone in giro alla fermata ma nessuno si è mosso. Solo io sono andato ad aiutarla. Ripeto che io ero alla fermata che si trova in mezzo alla strada e la signora era nella parte di giardino al centro della piazza e stava uscendo dal giardino; ripeto che mi pare ci fossero delle tavole di legno a terra nel punto in cui è caduta. Ho visto gli assi di legno che ballavano in po'; l'ho visto quando mi sono avvicinato ad aiutarla".

Anche a voler prescindere dalla dichiarazione dell'allora marito della parte, Elmehallawi Mohamed, la deposizione del teste pacificamente indifferente costituisce già di per sé conferma dell'effettività della caduta in corrispondenza della zona al centro della piazza dove erano presenti 'assi di legno che ballavano un po' che il teste ha riferito di aver visto nell'avvicinarsi ad aiutare l'infortunata. La difesa di parte convenuta ritiene tali dichiarazioni insufficienti a dimostrare il nesso causale tra la cosa e il danno nel senso sopra chiarito dalla giurisprudenza, non avendo il teste saputo esattamente confermare la modalità della caduta ed in particolare la sua dipendenza eziologica dal cedimento della pavimentazione in legno (circostanza in ogni caso nemmeno riferita dall'altro teste che ha dichiarato di essersi trovato davanti alla moglie e dunque di non averla vista nel momento in cui cadeva ma quando era già a terra).

Ebbene, il rigore probatorio richiesto dalla giurisprudenza circa il nesso causale tra la condizione potenzialmente lesiva della cosa e il danno non si spinge sino al punto di esigere che il testimone abbia esattamente visto il momento e le modalità concrete della caduta desumibili in via presuntiva dal contesto spazio-temporale: in altre parole non è necessario che il testimone abbia prestato attenzione proprio all'istante in cui la vittima mette il piede nella buca ed inciampa, essendo prova presuntiva idonea l'aver visto la parte nell'immediatezza del fatto a terra davanti alla buca. La forte valenza presuntiva di tale circostanza, unita all'assenza di altre ipotesi causali concorrenti, è stata anche di recente ribadita a chiare lettere dalla sentenza Cassazione civile, sez. III, 16/04/2013, n. 9140: "Deve essere cassata la sentenza del giudice del merito che, in una causa diretta ad ottenere



il risarcimento danni per una caduta asseritamente provocata dalla presenza di materiale di risulta precipitato dal soffitto e dalle pareti del vano scala condominiale, esclude la sussistenza di nesso causale solo perché non vi erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio".

Quanto, poi, alle descrizioni dello stato dei luoghi, su cui il testimone oculare non si è molto dilungato (si tenga conto che dal fatto all'udienza sono decorsi quasi quattro anni e che egli stesso ha dichiarato di essersene andato dopo aver reso le proprie generalità), ben più sicure e determinanti sono le altre risultanze istruttorie.

Dalla relazione di servizio del 25.6.2008 (doc. 1 att) degli agenti di Polizia Municipale intervenuti il giorno del fatto si evince che nella zona centrale di piazza Solferino, presso la struttura 'Atrium', vi era un *'generale disassamento delle assi, con notevole flessione delle stesse se vi si camminava sopra'* che ha reso necessaria la richiesta immediata di intervento del tecnico comunale di turno, nella persona del geom. Guarini che, poco dopo, *'disponeva di delimitare e impedire l'accesso alla struttura cosa effettivamente fatta alle ore 18.30'*.

Tali circostanze sono state confermate all'udienza del 15.3.2012 dall'agente di Polizia Municipale Daniela Minissale e dal tecnico Guarini escussi come testi i quali hanno dichiarato:

. Minissale Daniela:

"Ho redatto io la relazione di servizio che mi viene mostrata (doc.1 att.); le foto le ho fatte io il giorno dopo.

3)4) Il giorno stesso in cui è accaduto il fatto siamo stati chiamati nel pomeriggio e quando siamo arrivati non c'erano transenne né nastri che delimitassero la zona.

La signora non c'era più e ci hanno riferito che era stata trasportata all'ospedale.

Erano presenti sul posto più persone; noi ne abbiamo identificata una sola che ci ha riferito il fatto come riportato nella relazione.



Non c'era nemmeno alcun tipo di segnale di pericolo nella zona in questione.

5) La persona che era già lì e che abbiamo identificato aveva assistito al fatto; quando siamo arrivati c'erano anche altre persone ma non se avessero assistito al fatto; quando ho chiesto chi aveva assistito al fatto si è fatta avanti una persona che è quella che abbiamo identificato

11) Noi quel giorno tramite centrale operativa abbiamo chiesto che venisse chiamato il nostro responsabile della polizia municipale ma siccome era impegnato è stato chiamato il tecnico di turno per valutare la situazione. Quando è arrivato Guarini eravamo ancora presenti. Lui ha chiamato gli addetti del magazzino comunale che sono poi arrivati e hanno transennato la struttura anche con il nastro raffigurato nelle foto”

. Guarini Guido:

“11) Confermo di aver effettuato un intervento il 24.6.2008 chiamato dalla polizia municipale. Ho provveduto io a transennare e mettere in sicurezza l'area con la squadra che abbiamo a disposizione. Ho provveduto a creare un passaggio dedicato per i pedoni.

Ho fatto apporre un nastro segnaletico e dei cavalletti perché l'assito in legno della pavimentazione sopraelevata costruita nell'ambito dei lavori olimpici del 2006 presentava dislivellamenti ed asperità. Non ricordo se ci fossero transenne in alluminio ma in ogni caso quando io sono arrivato ho visto che chiunque poteva entrare e quindi l'area non era messa in sicurezza; chiunque poteva accedere.

3)4)5) I vigili mi avevano detto che c'era stato un infortunio ma la signora non era più presente quando io sono arrivato.

Tutta la zona con la ex pista di pattinaggio e anche l'attraversamento pedonale con gli assiti di legno non era in sicurezza. Io ho individuato una zona in cui l'assito era migliore e ho creato un attraversamento pedonale isolando il resto e le gradinate in quanto se no si doveva fare il giro della piazza per cui ho dovuto creare questo passaggio.

Non ricordo di aver visto nastri segnaletici; ripeto che potevano esserci al più delle transenne antipanico”.

Sulla base delle risultanze probatorie documentali (anche tramite riscontri fotografici agli atti attestanti la condizione dei luoghi) e testimoniali - da cui si evince con sufficiente certezza che la



caduta è avvenuta in corrispondenza di una pavimentazione in legno caratterizzata da un *'generale disassamento delle assi, con notevole flessione delle stesse se vi si camminava sopra'* (relazione di servizio doc. 1), con *'assi di legno che ballavano in po'* (teste Ferrasin), con *'dislivellamenti ed asperità'* tali da far ritenere al tecnico comunale all'uopo intervenuto che *'Tutta la zona con la ex pista di pattinaggio e anche l'attraversamento pedonale con gli assiti di legno non era in sicurezza'* (teste Guarini) - devono ritenersi provati sia la potenziale pericolosità della cosa (riconosciuta dallo stesso tecnico comunale intervenuto) per un vizio strutturale ed immanente e non estemporaneo, integrato dalla presenza di un assito instabile, sconnesso e cedevole, sia il nesso causale tra tale cosa potenzialmente pericolosa e il danno derivatone.

Irrilevante è poi la discrasia tra l'orario indicato nella citazione (17.15 circa) e quello risultante dal referto di PS (16.44), tenuto conto che dal verbale degli agenti risulta che essi giunsero alle 17.15 e che in tale momento l'infortunata era già stata trasportata dal 118 al Pronto Soccorso mentre il sinistro era avvenuto, a dire del testimone ancora presente, alle 16.30 circa. L'errore materiale (per cui l'orario indicato nella citazione viene a corrispondere a quello dell'intervento degli agenti successivo al sinistro e al ricovero ospedaliero e non a quello della caduta) è dunque privo di rilievo ai fini di causa.

A fronte di tali risultanze, parte convenuta invoca altresì la responsabilità esclusiva (o concorrente) dell'attrice per aver transitato in una zona interdetta.

Tale circostanza è stata recisamente smentita dalle risultanze documentali e dalle prove orali da cui è emerso che al momento dei fatti *'non c'erano transenne né nastri che delimitassero la zona...Non c'era nemmeno alcun tipo di segnale di pericolo nella zona in questione'* (teste Minissale), come confermato anche dal teste Guarini che ha provveduto solo dopo il sinistro *'a transennare e mettere in sicurezza l'area con la squadra che abbiamo a disposizione... a creare un passaggio dedicato per i pedoni'* e ad *'apporre un nastro segnaletico e dei cavalletti'* in quanto *chiunque poteva entrare e quindi l'area non era messa in sicurezza'*.

Infine, parte convenuta invoca il caso fortuito per il fatto del terzo rilevando che la zona era stata messa in sicurezza il 3.6.2008 non essendo dunque esigibile un diuturno controllo per verificare la permanenza delle transenne e dei divieti di accesso.



In proposito sono stati escussi due testimoni.

Roberto Bertasio, all'epoca dirigente comunale del Settore Parcheggio e Suolo, ha dichiarato di aver sottoscritto il doc. 2 prodotto da parte convenuta in cui si attesta che la zona era stata messa in sicurezza il 3.6.2008, ma di non averlo constatato personalmente per conoscenza diretta, essendosi 'basato sugli accertamenti' fatto dal geom. Torchio.

Carlo Pietro Torchio, a sua volta, ha confermato di aver predisposto il documento poi sottoscritto dal Bertasio (datato 11.2.2009) ed ha aggiunto di essersi basato nel redigerlo sulle foto fatte all'epoca del transennamento (foto non tempestivamente prodotte dalla parte convenuta che ne aveva interesse) precisando di aver verificato egli stesso l'apposizione di transenne e cartelli di divieto che inibivano l'accesso il 3.6.2008.

Ebbene, tale deposizione testimoniale non è idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito, tenuto conto di quella stessa giurisprudenza citata dalla parte convenuta per cui l'esimente è integrata dal verificarsi di una repentina ed imprevedibile alterazione della cosa *'che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere'* (Cassazione civile, sez. III, 29/03/2007, n. 7763): nella specie, alla data dell'evento erano invero decorsi oltre venti giorni da quando è stato apprestato un transennamento (anche a voler ritenere raggiunta la prova in proposito) per sua natura provvisorio, transitorio e suscettibile di mutamenti, certamente inidoneo a costituire una duratura messa in sicurezza di una zona di transito pedonale intenso e necessario (trattandosi di giardini al centro della piazza attraverso i quali si doveva passare per attraversarla, come riferito dal teste Guarini). Non può dunque ritenersi improntato alla dovuta diligenza un intervento che si limiti a segnalare in via d'urgenza la pericolosità, se non per il 'tempo strettamente necessario a provvedere' alla effettiva rimozione della situazione stessa di pericolo (eliminazione o risistemazione dell'assito), confidando anche sul lungo periodo sulla sola efficacia deterrente dell'apposizione di ostacoli per loro natura mobili e provvisori.

In conclusione, deve ritenersi provato il nesso causale, ossia, nel senso sopra chiarito, *"che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa"*, senza che sia stata offerta dalla controparte la prova di una condotta del



danneggiato o di un fattore “*estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità*”, tenuto anche conto “*della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione*” (Cassazione civile, sez. III, 24/02/2011, n. 4476).

4)

In merito, infine, alla quantificazione del danno, dalla ctu si evince che a seguito della caduta l'attrice ha riportato un trauma contusivo nasale con ecchimosi riassorbita e residuo ‘esito cicatriziale filiforme’ alle radici del naso lungo 2,5 cm, con associata ‘lieve discromia cutanea pericicatriziale’.

Sulla base di tali premesse il ctu ha riconosciuto 20 giorni di ITP al 50% e 10 giorni di ITP al 25%, nonché postumi di IP in misura pari al 3% in relazione al lieve pregiudizio estetico alla piramide nasale (inestetismo obiettivabile in corrispondenza della piramide nasale).

Le spese mediche sono state ritenute congrue nell'importo di euro 240,00 per ctp ed euro 33,39 per farmaci non avendo le altre spese documentate finalità di cura.

Il danno deve essere a questo punto liquidato – in quanto non conseguente alla circolazione - sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (aggiornate al 2013) per le ragioni di equità illustrate nella citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12408/2011, come segue (tenuto conto dell'età della vittima all'epoca dei fatti):

. IP 3%	euro 3897,00
. ITP 50% gg 20	euro 960,00
. ITT 25% gg 10	euro 240,00
per un totale di	euro 5097,00

oltre ad euro 273,39 per spese mediche documentate e congrue (totale euro 5370,39).

Parte attrice insta per una maggiorazione del valore liquidato in base alla tabelle milanesi (euro 3897,00) a titolo di IP del 29% (per un totale di euro 5027,13) a titolo di pregiudizio morale in considerazione dei riflessi oggettivi sulle attività fisiche e la vita di relazione e sulle attività quotidiane.



A tale proposito è necessario premettere che, con le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 si è chiarito che *“Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.”*

Da un lato, dunque, il danno non patrimoniale (nelle varie sottocategorie in cui è stato variamente suddiviso) deve essere integralmente risarcito in tutte le sue componenti, dall'altro, tuttavia, sono banditi tutti i precedenti automatismi tali da condurre ad indebite duplicazioni: *“deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico”*. Quindi, *“Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in se considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo”*.

Poiché dunque nella definizione di danno biologico sono già *“ricompresi i pregiudizi attinenti agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”*, sul presupposto che i barèmes elaborati dalla medicina legale tengono già conto dell'incidenza prevedibile e standardizzabile della lesione



psico-fisica sulla normale vita di relazione di chi la subisce, è inammissibile, ribadiscono le Sezioni Unite, *“la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”*.

Proprio per tale ragione il riflesso che gli esiti cicatriziali permanenti possono avere in termini sia di danno estetico sia di disagio, imbarazzo e turbamento della persona nel contatto con la collettività sono già necessariamente compresi, quali effetti normali e prevedibili, nella valutazione medico-legale della percentuale di IP attribuita a tale lesione e non possono essere altresì invocati per ottenere una personalizzazione sotto il profilo dell'incidenza della lesione sulla vita di relazione, salva l'allegazione di circostanze particolari ed ulteriori del caso concreto.

Le stesse tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite hanno compreso nel valore del punto (aggiornato al 2013) la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensiva dei risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi e standardizzabili, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Poiché, dunque, nel valore del punto si è già tenuto conto della liquidazione unitaria dell'unico danno non patrimoniale comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono (quali in precedenza etichettati come danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc.) nella misura presuntivamente correlata alla menomazione accertata in relazione all'età della vittima, la maggiorazione a titolo di personalizzazione richiede la prova di specifiche circostanze ulteriori idonee ad incidere sull'entità del danno, nella specie non sussistenti avuto altresì riguardo alle precise conclusioni del ctu sul punto (*“Nessuna incidenza su attività quotidiana e relazionale e lavorativa”*).

Trattandosi di debito di natura risarcitoria, e dunque di valore, l'importo totale del danno pari ad euro 5370,39 (già liquidato quanto al danno non patrimoniale in base ai valori attualizzati al 2013 non suscettibile di ulteriore rivalutazione), deve essere maggiorato del lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del sinistro, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione



della parte creditrice (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), vengono calcolati sul capitale devalutato alla data del sinistro (quanto al danno non patrimoniale come sopra liquidato all'attualità) e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso (24.6.2008) alla data della presente sentenza. Il totale così ottenuto pari ad euro 5.979,94 (euro 5.370,39 per danno non patrimoniale e patrimoniale + euro 609,55 per interessi legali sulla somma - devalutata alla data del sinistro quanto al danno non patrimoniale - e via via annualmente rivalutata ad oggi in base agli indici Istat), convertendosi con la liquidazione in debito di valuta, deve essere maggiorato degli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.

5)

Le spese di lite, secondo i principi generali cui non vi è ragione di derogare, devono interamente porsi a carico della parte convenuta soccombente nella misura liquidata nel dispositivo in base al DM 140/2012 tenuto conto del valore della causa, delle fasi processuali e delle attività in ciascuna di esse svolte, nonché dei soli esposti documentati. Parimenti vanno poste a suo carico le spese di ctu come già liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta, dichiara tenuto e condanna il Comune di Torino al pagamento in favore di Loredana Maria Fayer della somma di euro 5.979,94, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo; dichiara tenuto e condanna il Comune di Torino al rimborso in favore di Loredana Maria Fayer delle spese di lite che liquida in euro 2.100,00 per compensi ed euro 201,60 per esposti, oltre cpa e iva come per legge; pone definitivamente a carico del Comune di Torino le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Così deciso in Torino in data 18.11.2013

Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)

pagina 14 di 14

